

COMUNE DI AIDOMAGGIORE
PROVINCIA DI ORISTANO

REGOLAMENTO

ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

**- Allegato alla Del. C.C. n° 10, in data 24/3/1999,
modificato con Del. C.C. n° 18, in data 24/6/1999,**

ANNO 1999

PUBBLICAZIONE

- Approvato con Del. C.C. n° 10, in data 24/3/1999 -
- 1^ Pubblicazione - dal 31/3/1999, al 15/4/1999 -

- Rettificato con Del. C.C. n° 18, in data 24/6/1999 -
- 2^ Pubblicazione - dal 3/7/1999, al 19/7/1999

ENTRATA IN VIGORE: 1/1/1999 (ART. 11 REG.)

**Il Segretario Comunale
(Dr. Giuseppe Mura)**

TITOLO I° Disposizioni generali

Art. 1 Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si intende:

- a) per “**accertamento**” il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell’obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall’Ufficio comunale e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
- b) per “**accertamento istruttorio**”, l’attività di ricerca e di rilevazione dei soggetti passivi del tributo e dei dati ed elementi necessari per l’accertamento, di cui alla precedente lettera a);
- c) per “**agevolazione**”, le riduzioni e le esenzioni dal tributo previste dalla legge o dal Regolamento;
- d) per “**dichiarazione**”, la dichiarazione o la denuncia che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di Regolamento;
- e) per “**funzionario responsabile**”, il dipendente designato quale responsabile della gestione del tributo;
- f) per “**Regolamento**”, il presente Regolamento generale delle entrate tributarie comunali;
- g) per “**responsabile**” del settore, del servizio, dell’ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l’impiegato, cui risulta affidata, mediante il Piano Esecutivo di Gestione, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
- h) per “**tributo**”, l’imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l’entrata avente natura tributaria.

Art. 2 Ambito e scopo del Regolamento

Il Regolamento, adottato nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446 e dall’art. 50 della Legge 27. 12. 1997, n. 449, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell’applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, anche istruttorio ed alla riscossione dei tributi medesimi.

Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell’attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente. In particolare, le norme suddette sono volte a disciplinare le attività di controllo, di accertamento, di riscossione, a specificare le forme di gestione, le procedure e le competenze degli organi e degli uffici.

Nella gestione dei tributi, disciplinati da apposito regolamento, le norme relative, se non contrastanti con quelle del presente Regolamento, continuano ad essere applicate.

Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

Art. 3 **Entrate tributarie comunali**

Costituiscono Entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte, tasse, diritti o, comunque, aventi natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente o che saranno applicate in base a legge futura.

Art. 4 **Agevolazioni tributarie**

Per l'applicazione delle agevolazioni tributarie valgono le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti in materia.

Eventuali agevolazioni, previste da leggi statali o regionali, successivamente all'entrata in vigore del Regolamento, le quali non abbisognino di essere disciplinate con norma regolamentare, si intendono applicabili anche in assenza di una conforme previsione di regolamento, salvo esclusione espressa dal Consiglio comunale nell'ipotesi in cui la legge, che le prevede, non abbia carattere cogente.

A decorrere dal 1° gennaio 1999, le Organizzazioni non Lucrative di Utilità Sociale (ONLUS), di cui all'art. 10 del D. Lgs. 4. 12. 1997, n. 460, sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi di competenza del Comune e dei connessi adempimenti. L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante la condizione di ONLUS e ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto già versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

Qualora la legge o i regolamenti prescrivano, ai fini della concessione dell'agevolazione, la esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere, ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al quale è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nei termini stabiliti, pena la esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

TITOLO II° **Accertamento delle Entrate Tributarie**

Capo I° - Gestione delle Entrate

Art. 5 **Forma di gestione**

Con deliberazione del Consiglio comunale è stabilita la forma di gestione del tributo, in conformità a quanto disposto dall'art. 52, comma 5 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446, privilegiando

possibilmente la gestione diretta. Qualora questa risulti impossibile o economicamente svantaggiosa, prima di procedere all'affidamento della gestione a terzi, il Comune deve valutare la possibilità della gestione associata.

Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente.

La forma di gestione prescelta, comunque, deve rispondere ai criteri di maggiore economicità, funzionalità, regolarità ed efficienza.

Per l'affidamento della gestione a terzi ed al fine di favorire l'aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune può procedere mediante licitazione privata, invitando soltanto i concorrenti previamente riconosciuti idonei, in quanto in possesso dei requisiti economici e, per i soggetti obbligati all'iscrizione nell'Albo, istituito dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, che abbiano dato prova dell'iscrizione medesima.

E' consentito affidare, mediante convenzione, a soggetti, privati o pubblici, anche diversi da quelli indicati nell'art. 52, comma 5, lett. b) del D. Lgs. n. 446/97, ovvero non iscritti nell'Albo, di cui al precedente comma, l'attività di accertamento istruttorio, come definita dall'art. 1, lett. b).

Deve, comunque, darsi atto della capacità tecnica, finanziaria e morale dell'assegnatario e la convenzione o capitolato deve indicare i criteri e le modalità di come dovrà essere effettuata l'attività suddetta, nonché i requisiti di capacità ed affidabilità del personale che il contraente intende impiegare.

Art. 6

Il Funzionario responsabile del tributo

Per ogni tributo di competenza del Comune, è designato ~~un dipendente reputato idoneo per le sue personali capacità e per il titolo di studio che possiede~~, **un funzionario responsabile**, al quale, conferire i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

(modificato con Del.C.C. n° 18, del 24/6/1999)

In particolare il funzionario designato responsabile del tributo:

- cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;
- sottoscrive le richieste, gli avvisi anche di accertamento, i provvedimenti e ogni altro atto gestionale che impegna il Comune verso l'esterno;
- appone il visto di esecutività sui ruoli;
- dispone i rimborsi;
- cura il contenzioso, come disposto dall'art. 13;
- all'occorrenza esercita il potere di autotutela, così come disciplinato dall'art. 14 e provvede a compiere gli atti riguardanti l'accertamento con adesione, di cui all'art. 15;

- in caso di gestione del tributo affidata a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;
- compie ogni altra attività, comunque, disposta dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

In ogni caso il parere di regolarità tecnica, sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie, è espresso dal responsabile del servizio cui appartiene l'ufficio tributario.

CAPO II° Denunce e controlli

Art. 7 Dichiarazione tributaria

Il soggetto passivo del tributo e chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o da regolamento.

La dichiarazione, anche se non redatta sul modello prescritto, è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per l'individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.

In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.

Il potere di regolarizzare, con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica, spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

La dichiarazione può essere integrata, per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione, da presentare tuttavia entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa al successivo periodo d'imposta e, purché, non sia già iniziata attività di accertamento istruttorio, della quale il contribuente sia venuto a conoscenza, ovvero non sia già stata constatata la violazione.

Art. 8 Attività di controllo

L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il

contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti correttivi ed agevolativi che egli potrà utilizzare.

Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, con esclusione delle disposizioni di cui agli articoli da 7 a 13.

Art. 9 **Rapporti con il contribuente**

Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune tende ad instaurare rapporti di collaborazione con il contribuente, al fine di facilitarlo negli adempimenti di legge.

Se non diversamente disposto, non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso dell'ufficio tributario del Comune.

Art. 10 **Diritto di interpello**

Il contribuente, mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Comune in ordine alla interpretazione e modalità di applicazione degli atti deliberativi e delle norme regolamentari emanate dal Comune medesimo.

Il funzionario responsabile, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta. In caso di adempimento, avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti di imposizione, emanati in difformità della risposta fornita, senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'istanza.

CAPO III° **Procedimento di accertamento**

Art. 11 **Avviso di accertamento**

Mediante motivato avviso di accertamento il Comune:

- 1) provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;
- 2) procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;
- 3) provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;
- 4) recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;
- 5) applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento;

L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il termine fissato per il singolo tributo dal legislatore.

Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione, comunque, prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.

Art. 12
Notificazione a mezzo posta

La comunicazione degli avvisi e degli atti, che per legge devono essere notificati al contribuente, può essere effettuata anche direttamente dall'ufficio comunale con l'invio, a mezzo raccomandata postale con ricevuta di ritorno, di plico sigillato.

Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

CAPO IV°
Contenzioso e strumenti deflativi

Art. 13
Contenzioso

Qualora, ai sensi dell'art. 5, comma 1 del presente Regolamento, il Comune abbia deliberato la gestione associata dei tributi, il contenzioso relativo potrà essere gestito in forma associata mediante una struttura prevista nella disciplina delle Autonomie locali alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale. Ciò ai fini di una più efficace ed incisiva azione difensiva del Comune nel campo tributario.

Spetta al funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, di cui all'art. 48 del D. Lgs. n. 546/1992, proporre appello o decidere di desistere dal proseguire nel contenzioso.

In ogni caso tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal responsabile del procedimento.

Al dibattimento in pubblica udienza, il Comune è rappresentato dal funzionario responsabile, il quale, in caso di gestione associata del contenzioso, di cui al comma 1, può farsi assistere dall'addetto della relativa struttura associativa.

E' compito del funzionario responsabile, anche in caso di gestione associata, seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

Per le controversie tributarie che rivestono importanti questioni di principio giuridico, ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

Art. 14
L'autotutela

Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicati nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:

- a) all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti, riconosciuti illegittimi o errati;
- b) alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o di convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.

Il provvedimento di annullamento o di revoca deve essere adeguatamente motivato per iscritto e va comunicato al destinatario dell'atto.

In pendenza di giudizio, l'annullamento del provvedimento è possibile previo esame della giurisprudenza formatasi in materia e del grado di probabilità di soccombenza del Comune, ponendo a raffronto la pretesa tributaria in contestazione con l'ammontare delle spese di giudizio da rimborsare in caso di condanna. Qualora da tale esame emerga la inopportunità di coltivare la lite, il funzionario responsabile, dimostrata la sussistenza dell'interesse del Comune ad attivarsi mediante l'autotutela, può annullare, in tutto o nella sola parte contestata, il provvedimento, dandone comunicazione al contribuente per l'eventuale desistenza dal contenzioso, nonché all'organo giurisdizionale davanti al quale pende la controversia.

In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:

- errore di persona o soggetto passivo;
- evidente errore logico;
- errore sul presupposto del tributo;
- doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
- prova di pagamenti regolarmente eseguiti;
- mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
- errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
- sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art. 15
Accertamento con adesione

Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri

stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in quanto compatibili e come disciplinato dall'apposito regolamento allegato al presente, del quale costituisce parte integrante.

L'accertamento con adesione si sostanzia come istituto per la composizione della pretesa tributaria del Comune in contraddittorio con il contribuente, estrinsecandosi come espressione di una mera collaborazione nella formazione di giudizi sugli elementi di fatto e sui presupposti dell'obbligazione tributaria.

Titolo III

Rimborsi

Art. 16

Rimborsi

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di anni 3 (salvo che la legge disciplinante il singolo tributo preveda termini più lunghi), dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

Le somme da rimborsare costituiscono obbligazione pecuniaria, ai sensi dell'art. 1282 del codice civile, per cui producono interessi di pieno diritto, i quali sono calcolati nella misura stabilita dalla legge vigente e decorrono dalla data in cui è stato effettuato il pagamento delle somme medesime. Conseguentemente, con riguardo alla prescrizione di tali interessi, trova applicazione il termine quinquennale, di cui all'art. 2984 del codice civile.

La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione.

Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con A. R., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.

Art. 17

Limiti di esenzione per versamenti e rimborsi

In considerazione delle attività istruttorie e di accertamento, che l'ufficio comunale dovrebbe effettuare per pervenire alla riscossione del tributo, nonché degli oneri di riscossione, il versamento del tributo o della sanzione tributaria non è dovuto qualora l'ammontare non superi £. 20.000.

Il limite di esenzione, di cui al comma 1, si intende comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo.

Non si procede al rimborso di somme complessivamente di importo fino a £. 20.000.

Per l'Imposta Comunale sugli Immobili il limite di esenzione e di rimborso è pari a £. 10.000.

Nelle ipotesi, di cui ai commi precedenti, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione anche coattiva e non dà seguito alle istanze di rimborso.

TITOLO V **Norme finali e transitorie**

Art. 18 **Norme finali**

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.

E' abrogata ogni altra norma regolamentare non compatibile con quelle del presente Regolamento.

Art. 19 **Disposizioni transitorie**

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e Pubblicazioni di legge, con efficacia 1° gennaio 1999.

Le norme di cui all'articolo 13 del presente Regolamento si applicano anche agli accertamenti di tributo, effettuati a decorrere dall'1. 1. 1999 e relativi a periodi pregressi del tributo medesimo.

Nel "periodo transitorio" individuato nel Decreto Legislativo 24 giugno 1998 n. 213 "Disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, a norma dell'articolo 1, comma 1, della legge 17 dicembre 1997, n. 433", all'art. 1 comma 1 lett. g), tutte le dichiarazioni, attestazioni e altri documenti, di cui sia obbligatoria la presentazione e relativi alle entrate tributarie comunali potranno essere prodotti dai contribuenti con gli importi indicati in euro .

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE AI TRIBUTI COMUNALI DELL' "ACCERTAMENTO CON ADESIONE".

(ALLEGATO al " **Regolamento generale delle entrate tributarie** ", come da questo disposto all'art. 15)

Art. 1

Il presente Regolamento disciplina l'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione dei tributi comunali, introdotto nell'ordinamento del Comune dall'art. 15 del Regolamento generale delle Entrate Tributarie, al quale è allegato, costituendone parte integrante.

Art. 2

L'accertamento delle entrate tributarie comunali può essere definito con l'adesione del contribuente, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997 n. 218, in quanto compatibili e secondo le disposizioni seguenti.

La definizione in contraddittorio con il contribuente è limitata ai soli accertamenti sostanziali e non si estende alla parte di questi concernente la semplice correzione di errori materiali e formali non incidenti sulla determinazione del tributo.

Esulano pure dal campo applicativo le questioni c. d. "di diritto" e tutte le fattispecie, nelle quali l'obbligazione tributaria è determinata sulla base di elementi certi ed incontrovertibili.

L'accertamento può essere definito con l'adesione di uno solo dei soggetti obbligati, con conseguente estinzione della relativa obbligazione anche nei confronti di tutti i coobbligati.

In ogni caso, resta fermo il potere del Comune di annullare, in tutto in parte, ovvero revocare, mediante l'istituto dell'autotutela, gli atti di accertamento rivelatisi illegittimi o infondati.

Art. 3

Il procedimento di definizione può essere attivato:

- a) a cura dell'Ufficio comunale, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente, subordinatamente all'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 4

Il funzionario responsabile, in presenza di situazioni che rendono opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente, prima di notificare l'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, comunicandoglielo anche con lettera raccomandata, con l'indicazione del tributo suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento stesso con l'adesione.

Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico e simili, che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di controllo può rivolgere al contribuente, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

La partecipazione del contribuente al procedimento, anche se invitato, non costituisce obbligo e, la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. Anche l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio comunale non è obbligatoria.

Art. 5

Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 4, qualora riscontri nello stesso elementi che possono portare ad un ridimensionamento della pretesa del tributo, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza di accertamento con adesione, in carta libera, (a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno o consegnandola direttamente all'ufficio comunale, che ne rilascia ricevuta), indicando il proprio recapito telefonico.

Il contribuente deve presentare istanza in un esemplare per ogni singolo atto di imposizione notificato.

L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

La presentazione dell'istanza, purché questa rientri nell'ambito di applicazione dell'istituto in oggetto, ai sensi dell'art. 2, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di novanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza medesima, i termini per l'impugnazione e quelli per il pagamento del tributo.

Entro quindici giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, il funzionario responsabile formula l'invito a comparire.

L'iniziativa del contribuente è esclusa qualora l'ufficio lo abbia in precedenza già invitato a concordare, con successivo esito negativo.

Art. 6

La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato nell'invito comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

Eventuali motivate richieste di differimento, avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, sono prese in considerazione solamente se avanzate entro tale data.

Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in un succinto verbale compilato dal responsabile del procedimento.

Art. 7

L'accertamento con adesione è redatto con atto scritto in duplice esemplare, sottoscritto dal contribuente o dal suo procuratore e dal funzionario responsabile del tributo.

Nell'atto suddetto sono indicati gli elementi e la motivazione sui quali si fonda la definizione, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del maggior tributo, delle sanzioni e degli interessi dovuti in conseguenza della definizione.

Art. 8

La definizione si perfeziona con il versamento delle somme dovute entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione e con le modalità indicate nell'atto stesso. Se il contribuente non effettua il versamento, anche delle singole rate, nel termine suddetto, la definizione è da considerarsi inesistente; con la conseguenza che, se ancora non è decorso il termine per l'impugnazione, il contribuente potrà proporre ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale; se, invece, il termine di impugnazione è già decorso, si consoliderà la pretesa tributaria.

Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio comunale la quietanza dell'eseguito pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento di tale quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione allo stesso destinato.

Relativamente alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, per la quale allo stato attuale l'unica forma possibile di riscossione è l'iscrizione al ruolo, l'ufficio comunale provvede a iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzioni ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento con adesione e la definizione si intende così perfezionata.

Art. 9

L'accertamento con adesione, perfezionato come disposto nell'art. 8, non è soggetto a impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte del Comune, fatto salvo quanto precisato nel comma seguente.

L'intervenuta definizione, non esclude, tuttavia, l'esercizio della ulteriore attività accertativa, entro i termini previsti dall'art. 11 del Regolamento generale delle entrate tributarie comunali, nei casi definizione riguardanti accertamenti parziali, ovvero di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile dal contenuto della denuncia, né dagli atti in possesso del Comune alla data medesima e sempreché, sulla base di tali nuove conoscenze, si pervenga all'accertamento di una somma superiore a quella definita di almeno Lire 20. 000.

Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento, questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 10

A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge.

Per le violazioni collegate al tributo richieste con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate con l'avviso medesimo sono ridotte ad un quarto qualora il contribuente non proponga ricorso contro tale avviso, non formuli istanza di accertamento con adesione e provveda a pagare, entro il termine previsto per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute

ridotte come sopra indicato. Della possibilità di tale riduzione viene reso edotto il contribuente, apponendone avvertenza in calce all'avviso di accertamento.

Con riguardo alla tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, se risultano rispettate le condizioni di cui al precedente comma 2, la riduzione ad un quarto delle somme accertate è operata d'ufficio in sede di iscrizione a ruolo.

Art. 11

Il presente regolamento entrerà in vigore il giorno successivo alle approvazioni e Pubblicazioni di legge, con efficacia 1° gennaio 1999.

Conseguentemente, l'istituto dell'accertamento con adesione, dallo stesso disciplinato, è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire da tale data o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

L'istituto suddetto è pure applicabile, su iniziativa dell'Ufficio comunale, con riferimento anche ai periodi pregressi di imposta, relativamente ai quali sia ancora possibile procedere all'accertamento.

E' abrogata ogni altra disposizione non compatibile con le norme del presente Regolamento.